



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 21 del 13/03/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a). Sentenza TAR Puglia Sez. II n. 1173/2014 - Maurizio Longoc/ Regione Puglia. Pagamento spese processuali.

29

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

Premessa

Con riferimento al ricorso n. 1055/2012 del registro generale proposto dinanzi al TAR Puglia (Sezione Seconda) da Maurizio Longo c/ Regione Puglia, esso si è concluso con la sentenza n. 1173/2014 del TAR Puglia (Sezione Seconda) che accogliendo il suddetto ricorso, ha condannato la Regione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidandole in Euro 1.500,00. Con nota prot. n. 0002613 del 17/11/2017, il TAR Sede di Bari ha sollecitato codesta Amministrazione al pagamento di quanto stabilito nel suindicato provvedimento per un importo totale di € 2.100,00 di cui € 1.500,00 per spese di giudizio ed € 600,00 per rifusione contributo unificato di iscrizione a ruolo.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo, e successivo atto di precetto, relativo a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Nella fattispecie trattata, in relazione alla sentenza del TAR Puglia (Sezione Seconda) n. 1173/2014, si rende necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle spese disposto dal suddetto provvedimento.


La copertura della suddetta spesa, limitatamente alla sorte capitale, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro

3.

sessanta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

Con riferimento al suddetto debito, si provvede mediante imputazione della spesa, quantificata in € 2.100,00 alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali".

L'ASSESSORE al WELFARE
(Salvatore Ruggeri)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruggeri', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a hand-drawn oval shape.

6.

Schema di Disegno di Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante dalla sentenza del TAR Puglia (Sezione Seconda) n. 1173/2014

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Puglia (Sezione Seconda) n. 1173/2014, per un importo complessivo di € 2.100,00=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Con riferimento al suddetto debito, si provvede mediante imputazione della spesa, quantificata in € 2.100,00 alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”.